



COMUNE DI PISOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione della
Giunta Comunale

N. 173

Oggetto: **AVVIO PROCEDIMENTO PER SUAP IN VARIANTE AL P.G.T. (ART.8 DPR N.160/2010), UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS, PER L'AMPLIAMENTO TRAMITE COLLEGAMENTO DI DUE CAPANNONI ESISTENTI, - PROPONENTE G.P.G. SRL - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI INTERESSATI E DEFINIZIONE MODALITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.**

Adunanza del **06-09-2023**

La Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, si è tenuta alle ore 18:00.

Per la trattazione dell'oggetto si hanno le seguenti presenze:

1	LAINI	FEDERICO	SINDACO	Presente
2	ZANARDINI	CLAUDIA	VICE SINDACO	Presente
3	BRUZZESE	TERESA	ASSESSORE	Presente
4	BETTONI	GIOVANNI	ASSESSORE	Presente
5	MUSATI	NICOLA	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 5
Totale assenti 0

Presiede il **SINDACO LAINI FEDERICO**.

Partecipa e verbalizza il **SEGRETARIO COMUNALE LAURA CORTESI**.

Oggetto: **AVVIO PROCEDIMENTO PER SUAP IN VARIANTE AL P.G.T. (ART.8 DPR N.160/2010), UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS, PER L'AMPLIAMENTO TRAMITE COLLEGAMENTO DI DUE CAPANNONI ESISTENTI, - PROPONENTE G.P.G. SRL - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI INTERESSATI E DEFINIZIONE MODALITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Piano di Governo del Territorio vigente è stato approvato con la deliberazione di n. 78 del 28/12/2018, di “Approvazione definitiva della Variante n. 2 al Piano di Governo del Territorio (L.R. 11/03/2005 n° 12 e suoi regolamenti attuativi)”, ed il relativo avviso di deposito è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n° n. 9 del 27.02.2019 per l’efficacia ai sensi del comma 11 dell’art.13 LR 12/2005;
- la società G.P.G. SRL (C.F. 02741800987) con sede in via Neziole n.3 a Pisogne con comunicazione pervenuta al prot. n. 9615 del 20/06/2023, ha chiesto l’attivazione di una procedura di Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 (ex DPR 447/1998) nonché dell’art. 97 della L.R. 12/2005 e della DGR 36/2017, per l’ampliamento della superficie lorda di pavimento tramite collegamento di due capannoni esistenti;
- la documentazione presentata è pervenuta al prot. n. 9615 del 20/06/2023, e consiste nei seguenti elaborati tecnici progettuali sostituiti dal prot. 13794 del 05/09/2023, che vengono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
 - **Documenti**
 - Relazione tecnica di asseverazione: 148345_unied_rta.pdf;
 - Relazione tecnica illustrativa delle opere bis.pdf
 - RELAZIONE_ESCLUSIONE_VAS.pdf;
 - 156896_esame_impatto paesistico.pdf;
 - Progetto degli impianti elettrici.pdf;
 - 148124_unied_pdc_tit.pdf.p7m;
 - **Elaborati grafici**
 - Documentazione fotografica.pdf;
 - Elaborati grafici (TAV 2).pdf;
 - Elaborati grafici (TAV 3).pdf;
 - Elaborati grafici (TAV 4).pdf;
 - Elaborati grafici (TAV 5 bis).pdf;
 - Planimetria dei punti di ancoraggio (COPERTURA).pdf;

Dato atto che:

- l’ampliamento oggetto di intervento è costituito da 486,20 mq di superficie coperta e prevede il collegamento di due capannoni esistenti siti nella zona industriale in località “Neziole”,

- tale ampliamento comporta il superamento della superficie coperta massima edificabile sui lotti individuati catastalmente con il mappale n. 13986 sub 1,2,3,4, e mappale n. 11464 sub 11, foglio 4 PIS; l'ampliamento di progetto consiste nella realizzazione di 486,20 mq di Superficie coperta comportando una superficie coperta complessiva di mq 3.075,20 (Superficie esistente 2.589 + superficie di progetto 486,20) superiore alla superficie coperta massima edificabile pari a mq **2520,00** (60% di **4200,00**) non essendo il lotto saturo alla data del 06/12/2018 (art. 35 Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole AMBITI P1 - PRODUTTIVI INDUSTRIALI ARTIGIANALI);
- l'ampliamento comporta inoltre il superamento del limite della superficie lorda di pavimento massima sul lotto (**SLP massima = 1,2 mq/mq x 4200,00 = 5040,00 mq**); la SLP esistente è pari a mq 5.100,00 e con l'ampliamento di progetto si raggiunge la SLP pari a mq 5.586,20;
- non vi sono ulteriori aree libere da permettere la realizzazione dell'ampliamento funzionale al buon andamento dell'attività produttiva della società richiedente;

Considerato che:

- l'area interessata dal progetto è individuata nel vigente P.G.T. come "AMBITI P1 PRODUTTIVI INDUSTRIALI ARTIGIANALI" disciplinati dall'art. 35 Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole;
- il progetto presentato non è conforme al vigente strumento urbanistico comunale poiché l'art. 35 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole fissa la SLP potenziale da PGT a mq **5040,00** e Superficie Coperta potenziale a mq **2520,00**;
- è pertanto attivabile, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, l'approvazione del suddetto progetto in variante al P.G.T. previa verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

Dato atto che, pertanto, l'Ufficio Tecnico nel riscontrare la suddetta richiesta di cui al prot. n. 9615 del 20/06/2023 ha evidenziato le procedure da avviare al fine dell'istruttoria della pratica: verifica di assoggettabilità a VAS e approvazione del SUAP in variante al Piano delle Regole del vigente PGT;

Visto il verbale della commissione Edilizia del 30/08/2023 che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che:

- la richiesta di Permesso di Costruire presentata al prot. n. 9615 del 20/06/2023, come da elaborati ritrasmessi al prot. 13794 del 05/09/2023, comporterà una variante puntuale in termini di ampliamento della superficie coperta e della superficie lorda di pavimento rispetto a quanto previsto dall'art. 35 delle Norme Tecniche Attuazione del Piano delle Regole, limitatamente all'intervento in oggetto, con la modifica dell'art. 35.4 delle NTA del Piano delle Regole del PGT vigente, come indicato negli elaborati progettuali;

- l'intervento, avendo limitato impatto e non interessando la Rete Ecologica Comunale, non produce effetti significativi sul paesaggio e sull'ambiente;

Dato atto delle motivazioni che hanno portato alla richiesta di avvio del procedimento SUAP (art.8 DPR n.160/2010) in variante al P.G.T. come riportate nella documentazione progettuale pervenuta al prot. n. 9615 del 20/06/2023;

Considerato che per le ragioni sopra riportate l'intervento:

- non determina l'utilizzo di nuove aree agricole ai sensi dell'art. 2 del D.g.r. 31/2004, non costituisce nuovo consumo di suolo;
- non costituisce quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE e smi;
- non produce effetti ambientali significativi ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

Verificato che i contenuti della proposta non rientrano nelle esclusioni tassative di cui all'articolo 2 comma 4 del D.P.R. 7 settembre 2010 *"Regolamento per la disciplina e il riordino dello sportello unico per le attività produttive"* espressamente previste in: impianti e infrastrutture energetiche; attività connesse all'impiego di radiazioni ionizzanti; impianti di smaltimento di rifiuti radioattivi; attività di ricerca degli idrocarburi e progetti per infrastrutture strategiche di interesse nazionale;

Dato atto che il progetto di SUAP presentato rispetta le disposizioni della L.R. 31/2014 in tema di riduzione del consumo di suolo, ed in particolare l'art. 2 della suddetta legge regionale, in quanto trattasi di superficie già urbanizzata;

Ritenuto opportuno avviare il procedimento per la verifica di esclusione dalla VAS e l'approvazione in variante al PGT dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) presentato dalla società GPG SRL (C.F. 02741800987) con sede in via Neziole n.3 a Pisogne (BS), come indicato in precedenza;

Ritenuto inoltre opportuno procedere all'individuazione dell'autorità competente per la VAS, dell'autorità procedente per la VAS, dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati e dei settori del pubblico interessati dall'iter decisionale, ai sensi della D.g.r. 27 dicembre 2007 n. 8/6420;

Rilevato che il Comune di Pisogne non è confinante con comuni nei quali sono presenti Siti di Interesse Comunitario (SIC) o anche Siti Natura 2000 per cui non è prevista una verifica delle interferenze con i siti stessi e non è perciò previsto l'avvio della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale;

Dato atto che:

- come previsto dall'art. 4 dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi, al fine di

promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi;

- con deliberazione della Giunta n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 recante "Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005; Delib. C.R. n. 351/2007)", la Regione Lombardia ha proceduto ad approvare gli ulteriori adempimenti di disciplina relativamente alla valutazione ambientale di piani e programmi, con l'individuazione dell'autorità competente per la valutazione ambientale e con il recepimento di alcune indicazioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- con D.g.r. 30/12/2009 n. 8/10971 la Regione Lombardia ha recepito le disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n.4 modifica, integrazioni e inclusione di nuovi modelli;
- la Regione Lombardia, ha approvato gli iter procedurali con D.g.r. 10/12/2010 n. 9/761 "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005; Delib. C.R. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008 n. 8/640 e 30 dicembre 2009 n. 8/10971";

Considerato che la VAS costituisce per i piani e programmi parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione e i provvedimenti di approvazione adottati senza VAS, ove prescritta, sono nulli e, ai sensi della citata normativa, la VAS è effettuata durante la fase preparatoria del Piano ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione;

Ritenuto pertanto opportuno adottare le definizioni ed individuare quale percorso metodologico procedurale da seguire nella VAS del Documento di Piano, quello descritto dagli "*Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi*" approvati con deliberazione del Consiglio Regionale in data 13 marzo 2007 – N. VIII/351, nonché della successiva Deliberazione della Giunta Regionale in data 27 dicembre 2007 – N. VIII/6420, nonché dalla Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n.10971, nonché dalla Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761, nonché Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011 - n. 2789.

Dato atto delle modifiche introdotte dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021 e dalla Legge n. 233 del 29 dicembre 2021, relativamente alle tempistiche disciplinate da regione Lombardia tramite i propri atti indicati in precedenza, in particolare, al termine per l'acquisizione del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 12, c. 2 del d.lgs. n. 152 del 2006, che è stato ridotto da 45 a 30 giorni;

Precisato che si intende:

- per proponente: la pubblica amministrazione che approverà la variante al PGT da sottoporre alla valutazione ambientale;
- per autorità procedente: la pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e di valutazione del progetto di SUAP e,

considerato che il proponente è una pubblica amministrazione, l'autorità procedente coincide con il proponente;

- per autorità competente per la VAS è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato, precisando, inoltre, che l'autorità competente per la VAS:
 - a) è individuata all'interno dell'ente con atto formale dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del Piano/Progetto, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai D.lgs 16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267.
 - b) deve possedere i seguenti requisiti:
 - separazione rispetto all'autorità procedente;
 - adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001;
 - competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;
- per soggetti competenti in materia ambientale: le strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionale, o con specifiche competenze nei vari settori, che possono essere interessati dagli effetti dovuti all'applicazione del Piano sull'ambiente;
- per pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus, ratificata con la legge 16 marzo 2001, n. 108 e delle direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE;

Vista la necessità che:

- i procedimenti siano condotti dall'autorità procedente che si avvale dell'autorità competente per la VAS, designata dalla pubblica amministrazione con apposito atto reso pubblico;
- l'autorità procedente istituisca la conferenza di valutazione e, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, individui i soggetti competenti in materia ambientale, i settori del pubblico e gli enti, territorialmente limitrofi o comunque interessati a vario titolo ai potenziali effetti derivanti dalle scelte della variante al P.G.T.;

Considerato che è necessario, per quanto riguarda il procedimento in oggetto, definire, in relazione alle norme e procedure citate, le varie autorità e stabilire le modalità di predisposizione del Rapporto Ambientale e delle azioni partecipative delle altre autorità e del pubblico;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 14 della Legge 12/2005;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal responsabile dell'Area Gestione del Territorio;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) **di dare avvio** al procedimento di SUAP (art. 8 del D.P.R. n.160/2010) in variante al P.G.T., unitamente alla verifica di assoggettabilità alla VAS, relativamente alla pratica presentata dalla società GPG SRL (C.F. 02741800987) con sede in via Neziole n.3 a Pisogne (BS), con comunicazione pervenuta al prot. n. 9615 del 20/06/2023 come da elaborati pervenuti al prot. 13794 del 05/09/2023, per l'ampliamento di slp tramite collegamento di due capannoni esistenti, distinti al n.c.e.u. con i mapp. c.u. n. 11464 sub.11, f.4 pis;
- 2) **di dare atto** delle modifiche introdotte dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021 e dalla Legge n. 233 del 29 dicembre 2021, relativamente alle tempistiche disciplinate da regione Lombardia relativamente, in particolare, al termine per l'acquisizione del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 12, c. 2 del d.lgs. n. 152 del 2006, che è stato ridotto da 45 a 30 giorni;
- 3) **di individuare:**
 - quale proponente, nonché autorità procedente per la VAS, il Comune di Pisogne, nella persona del Sindaco prot-tempore, Laini Federico;
 - quale autorità competente per la VAS il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, Ing. Venturini Angelo, competente perché in possesso dei requisiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile come richiesti dagli atti e dalla normativa di cui in premessa;
- 4) **di individuare** quali soggetti/enti convocati ad esprimersi nell'ambito dei lavori della Conferenza di valutazione i seguenti soggetti:

- a) soggetti competenti in materia ambientale:
- Regione Lombardia Direzione Generale Territoriale ed Urbanistica;
 - Uffici Territoriali della Regione Lombardia di Brescia;
 - Provincia di Brescia;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia;
 - Direzione generale per i Beni Culturali e paesaggistici della Lombardia;
 - Comunità Montana del Sebino Bresciano;
 - ARPA Lombardia – sede di Brescia;
 - ATS Valle Camonica Sebino;
 - BIM di Vallecamonica;
 - Autorità di bacino laghi Iseo, Endine e Moro;
 - Gestori delle reti dei servizi e sottoservizi (Acque Bresciane s.r.l., Telecom S.p.a, Enel Sole s.r.l., e-Distribuzione Sp.a., Erogasmet S.p.a);
 - Ferrovienord S.p.a;

- b) Comuni confinanti:
- Comune di Pian camuno;
 - Comune di Artogne;
 - Comune di Pezzaze;
 - Comune di Tavernole sul Mella;
 - Comune di Zone;
 - Comune di Lovere;
 - Comune di Costa Volpino;
 - Comune di Marone;

- c) Pubblico
- Associazioni, gruppi di persone fisiche e giuridiche ai sensi della DGR n. 9/761 2010 nonchè del D.Lgs 152.

5) **di dare atto** che il Comune di Pisogne attiverà iniziative di informazione/partecipazione dei Cittadini, degli altri Enti, soggetti pubblici e privati e del pubblico, mediante il coinvolgimento di:

- Cittadini;
- Associazioni di categoria;
- Associazioni varie di cittadini ed altre autorità che possano avere interesse ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n.152/2006;

e che per garantire la massima partecipazione e il miglior grado di coinvolgimento verranno utilizzati i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei: a tal fine le Conferenze di valutazione saranno aperte al pubblico;

6) **di dare atto** che:

- a. non ci sono impatti transfrontalieri;
- b. il progetto di SUAP “*de quo*” rispetta le disposizioni della L.R. 31/2014 in tema di riduzione del consumo di suolo, ed in particolare l'art. 5 comma 4 della suddetta legge regionale, in quanto trattasi di ampliamento di attività economica già esistente;

- 7) **di individuare** quale percorso metodologico-procedurale da seguire nella VAS del PGT quello descritto dagli *“Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi”* approvati con Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761, nonché della successiva Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011 - n. 2789 e s.m.i.;
- 8) **di trasmettere** la presente deliberazione ai soggetti competenti in materia ambientale, chiamati a partecipare alla Conferenza di valutazione e di darne avviso mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune www.comune.pisogne.bs.it, e mediante pubbliche affissioni, dando atto che il procedimento per la presente Variante al PGT, tramite SUAP, è disciplinato dall'art. 97 della L.R. n.12/2005;
- 9) **di dare atto** che verrà esperita preliminare verifica di assoggettabilità alla VAS della variante puntuale in oggetto, inteso che qualora non sia necessario presentare la VAS il procedimento di cui alla presente deliberazione verrà concluso con l'approvazione del SUAP dal Consiglio Comunale;
- 10) **di dare atto** altresì che non risulta necessario provvedere con la Valutazione di incidenza (VIC) non essendo il Comune di Pisogne confinante con i comuni in cui sono presenti Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Siti Natura 2000 ed essendo la variante proposta di ridotta influenza ambientale;
- 11) **di dichiarare**, con successiva, separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

IL PRESIDENTE

Federico Laini

IL SEGRETARIO COMUNALE

LAURA CORTESI

Questa deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, diverrà esecutiva dopo il 10° giorno di pubblicazione (art.134 del TUEL n.267/2000) all'albo e verrà trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo (art.125 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000).
